

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali

Con note nn. 1257/00/NSNP/P e 1292/00/NSNP/P del 28 luglio e 4 agosto 2000, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure ha chiesto un parere sullo schema di testo unico delle norme in materia di documentazione amministrativa /art.7, comma 1, lett. C) legge 8 marzo 1999, n. 50).

Articolo 36

Comma 2: l'espressione "dati personali" – che pure figura nell'art. 2, comma 10, della legge n. 127 – è assai generica e comprende qualunque informazione comunque riferibile all'interessato (art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 675/1996), inclusi, quindi, il codice fiscale menzionato nella lettera b) e le informazioni di cui al comma 3. Si propone, quindi, di migliorare la formulazione della norma menzionando, invece, come nell'art. 3, comma 1 del d.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437, i "dati identificativi della persona" ed eventualmente anche gli altri dati indicati nel medesimo comma 1.

In secondo luogo appare necessario inserire nell'art. 36 la previsione della richiesta dell'interessato rispetto all'inclusione nella carta dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge n. 675/1996, già prevista nell'art. 3, comma 4 del citato d.P.C.M. n. 437/1999.

Comma 3: per rispettare pienamente la normativa in materia di riservatezza opportunamente richiamata alla lettera c), si ritiene necessario specificare con maggiore dettaglio le condizioni, le modalità ed i limiti nei quali la carta d'identità ed il documento elettronico "possono contenere" i dati di cui ai commi 3 e 4, ad esempio attraverso la necessaria previsione di differenti livelli di accesso.

Si rinnova, inoltre, il sentito invito già formulato in occasione di precedenti consultazioni riferite alla carta d'identità (vedi note n. 788 del 26 febbraio 1999 e n. 6842 del 31 luglio 2000), relativo agli ulteriori dati che potrebbero essere inseriti a fini di semplificazione amministrativa nella carta d'identità e nel documento elettronico (il quale andrebbe altresì citato come "documento d'identità elettronico" in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 1, lettera c) dello schema). Trattandosi, infatti, di documenti che, secondo il medesimo art. 1, hanno prevalente finalità di dimostrazione della sola identità personale, è, infatti, indispensabile specificare quando l'amministrazione che rilascia il documento può imporre al cittadino l'inclusione di ulteriori dati e quando, invece, l'interessato – come già previsto per i dati sensibili – può opporsi al loro inserimento nella carta (si pensi all'eventuale inclusione nella carta dell'impronta digitale o della chiave biometria).

Comma 5: in considerazione del rilievo di tale disciplina per la protezione dei dati personali, si ritiene necessario che il Garante sia sentito durante l'iter di approvazione del decreto di cui al presente comma (cfr. art. 31, comma 2, L. n. 675/1996), come è già avvenuto in occasione dell'emanazione del recente d.m. 19 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. del 21 luglio u.s.

Comma 6: la sperimentazione di nuove modalità di utilizzo dei documenti elettronici comporta, seppur in via temporanea, l'utilizzo dei dati personali ed eventualmente anche di sensibili. Essa deve, pertanto, essere sottoposta – per quanto attiene alla tutela di questi – alle medesime garanzie previste per i documenti già sperimentati ed in uso. Da ciò deriva che la generica autorizzazione di cui al presente comma ("per l'erogazione di ulteriori servizi ed utilità") dovrà comunque essere integrata da successive determinazioni

Roma, 17 settembre 2000

normative o amministrative, secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996 (in particolare all'art. 22).